



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **LEGGE PROVINCIALE n. 11 del 30/11/2019**

concernente

***“Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia autonoma di Trento al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all’Agenzia di progettazione olimpica.”***

### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

#### Art. 1

*Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)*

#### **Impatto finanziario**

Non genera impatto finanziario.

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Non genera impatto organizzativo-procedurale.

#### Art. 2

*Modificazioni dell'articolo 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*

#### **Impatto finanziario**

Le nuove disposizioni non generano oneri aggiuntivi. Le spese relative ai servizi in appalto sono coperte dai relativi stanziamenti di bilancio.

#### **Impatto organizzativo-procedurale**

Le nuove disposizioni non comportano impatti organizzativi significativi rispetto alla situazione attuale.

Art. 3

*Partecipazione della Provincia autonoma di Trento al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'Agenzia di progettazione olimpica*

**Impatto finanziario**

Le disposizioni potranno generare impatto finanziario, nei limiti delle previsioni di spesa di cui ai commi 3 e 4, qualora la Provincia assuma il ruolo di "Ente fondatore" del Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. In tal caso essa è tenuta a partecipare pro quota, con gli altri Enti fondatori, alla costituzione del fondo di dotazione e agli oneri di gestione, con le modalità ed i contenuti che saranno definiti d'intesa con gli altri Enti partecipanti all'organizzazione degli eventi olimpici.

Analogamente e con i medesimi limiti è disposto con riferimento all'Agenzia di progettazione olimpica, la cui costituzione è rimessa ad apposita legge dello Stato, così come condiviso dagli Enti partecipanti con il Governo della Repubblica.

Alla copertura delle spese previste ai sopracitati commi 3 e 4, quantificate nell'importo complessivo di 650 mila euro per l'anno 2020 e di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa fronte con riduzione degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

**Impatto organizzativo-procedurale**

Le nuove disposizioni non comportano ex se impatti organizzativi e procedurali significativi.